

c.f. 90167710277 coltivarete@gmail.com_ www.coltivarete.it

lo statuto (registrato nel luglio 2014)

Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l'associazione denominata ColtivaReTe con sede in via Mestrina 92, nel Comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Possono essere istituite sedi secondarie e circoli territoriali.

Art. 2 - Finalità

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Scopo dell'associazione è la promozione e la pratica dell'Economia Solidale (così come definita dalla Carta della Rete Italiana di Economia Solidale del marzo 2007 e riconosciuta per esempio dalla Legge 17 giugno 2010 n.13 della Provincia Autonoma di Trento, artt. 2 e 3).

In particolare è previsto lo svolgimento di attività culturali e informative, di socializzazione e di attivazione di relazioni finalizzate a:

- istruzione, educazione e formazione al consumo consapevole e a stili di vita sostenibili;
- tutela dell'ambiente;
- valorizzazione del patrimonio culturale di comunità.

L'associazione può svolgere ogni altra attività utile al perseguimento dello scopo sociale, compresa l'attività di Gruppo di Acquisto Solidale (così come riconosciuta dalla Legge 24 dicembre 2007 n.244 art. 1 commi 266-268) in quanto di utilità sociale e diretta a realizzare finalità di interesse generale, nonché può affiliarsi ad enti con scopi affini.

Resta escluso l'esercizio di ogni attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

Nello svolgimento delle attività l'associazione promuove forme di coinvolgimento (informazione, consultazione, partecipazione, ecc.) dei destinatari delle stesse.

Art. 3 - Soci

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Comitato di Gestione. Eventuali dinieghi vanno motivati. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Sono previste 3 categorie di soci:

- ordinari: versano annualmente la quota associativa;
- sostenitori: versano annualmente la quota associativa e contribuzioni volontarie straordinarie, in denaro o in tempo;
- benemeriti: versano annualmente la quota associativa e contribuzioni volontarie straordinarie e viene loro riconosciuta l'assunzione di particolari oneri o responsabilità.

Il Comitato di Gestione può attivare forme di partecipazione per associazioni o gruppi costituiti. Tali soggetti non hanno diritto di voto in assemblea, né possono ricoprire cariche sociali.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi svolgono la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Le attività prese in carico dai soci vengono svolte dagli stessi con diligenza.

In caso di necessità l'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro retribuito, anche ricorrendo a propri associati.

I soci devono rispettare il presente statuto e i regolamenti.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione (o dalla ammissione per i nuovi soci).

Ai soci possono essere richieste specifiche contribuzioni in funzione della partecipazione a particolari attività a copertura delle spese.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Le attività dell'associazione sono fruibili anche dai familiari conviventi dei soci.

I soci che entrino in possesso di dati personali sono tenuti a trattarli esclusivamente per finalità inerenti alle attività sociali, custodendoli con diligenza e garantendone la riservatezza.

I soci sono altresì tenuti a custodire con diligenza e garantire la riservatezza di dati e contenuti di documenti e programmi (anche informatici) dell'associazione chiedendo al Comitato di Gestione l'autorizzazione per la loro divulgazione o per l'utilizzo per finalità non inerenti alle attività sociali.

L'associazione riconosce la proprietà intellettuale di idee, progetti e documenti proposti dai soci e realizzati in ambito associativo.

Le comunicazioni effettuate al socio via posta elettronica all'indirizzo dichiarato sono valide a tutti gli effetti. E' onere del socio comunicare all'associazione eventuali aggiornamenti dei propri dati.

L'associazione e i soci che svolgono prestazioni sono esonerati da responsabilità per colpa in relazione ad eventuali danni cagionati da difettosità dei beni oggetto di acquisto collettivo.

Art. 5 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Comitato di Gestione. La quota associativa versata non è rimborsabile.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti può essere escluso dall'Associazione.

In particolare è causa di esclusione il mancato pagamento della quota associativa o di una rata e delle pendenze relative alla propria parte di acquisti collettivi entro i termini stabiliti.

E' causa di esclusione anche il compimento di atti che nuocciano all'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Comitato di Gestione con possibilità di appello all'assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

2Art. 6 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- · Assemblea dei soci,
- · Comitato di Gestione.
- Presidente.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Comitato di Gestione lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 8 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- · approva i regolamenti interni;
- elegge il Comitato di Gestione;
- · approva il rendiconto consuntivo;
- approva il previsionale di spesa nonché i criteri con cui il Comitato di Gestione definisce l'importo della quota sociale annuale e delle eventuali specifiche contribuzioni;
- delibera su quant'altro le viene demandato per legge o per statuto, o sottoposto in esame dal Comitato di Gestione.

Art. 9 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Hanno diritto al voto i soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Possono essere delegati esclusivamente soci.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Esse sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, sia in prima sia in seconda convocazione, della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

Art. 10 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da uno dei presenti all'uopo nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di averne copia.

Art. 11 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto da numero dispari di membri, compreso tra tre e sette, eletti dall'assemblea tra i soci.

Il Comitato di Gestione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Comitato di Gestione fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

In particolare:

- elabora le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- · predispone i regolamenti interni;
- elegge il Presidente e il vice-Presidente tra i suoi membri;
- predispone il rendiconto consuntivo;
- predispone il previsionale di spesa e definisce l'importo della quota sociale annuale e delle eventuali specifiche contribuzioni;
- redige il rapporto annuale sull'attività dell'associazione.

In caso di urgenza i regolamenti interni predisposti dal Comitato di gestione hanno temporaneamente efficacia fino alla ratifica da parte dell'assemblea.

E' facoltà del Comitato di Gestione prevedere forme di rateizzazione della quota sociale nonché, per motivate ragioni, forme di riduzione o di esonero dal versamento di oneri per talune categorie di soci.

Il Comitato di Gestione ha facoltà di delegare ad uno o più soci l'esecuzione di talune attività operative, ferma restando la responsabilità collegiale dell'organo.

Il Comitato di Gestione ha facoltà di istituire gruppi di lavoro per l'elaborazione e lo svolgimento di talune attività, fissandone il previsionale di spesa e le modalità di copertura economica.

Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni e comunque fino all'insediamento del nuovo organo. Le modalità di elezione dei componenti del Comitato di Gestione possono essere disciplinate da un apposito regolamento al fine di garantire la continuità dei progetti in essere.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, entra in carica il primo (o i primi) dei non eletti. In assenza di essi gli altri componenti provvedono a scegliere all'unanimità un sostituto, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'assemblea. I sostituti restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 12 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione.

Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e l'assemblea, convoca il Comitato di Gestione e l'assemblea, vigila e cura che siano attuate le delibere del Comitato di Gestione e dell'assemblea, vigila e cura l'osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari nonché la disciplina sociale.

E' consentito il conferimento a soci del potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione.

Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di grave e duraturo impedimento di quest'ultimo.

Art. 13 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- · eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 14 - Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto consuntivo contiene le spese sostenute e le entrate relative all'anno trascorso. Il previsionale contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, viene devoluto a finalità di utilità sociale.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.